



# COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA  
SERVIZIO - PROTEZIONE CIVILE



ORDINANZA N. 28

del 13 GIU 2013

## PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225,

**Premesso** che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**Considerato** che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive possono essere causa predominante di incendi;

**Considerato** che, alla pulizia degli spazi predetti e/o fondi agricoli, sono tenuti solidalmente i proprietari, i conduttori e coloro che ne abbiano qualsiasi titolo;

**Ritenuta** la necessità di effettuare interventi di prevenzione al fine di scongiurare danni irreversibili all'ecosistema ambientale dell'intero territorio comunale, ed alle infrastrutture pubbliche e private; nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità;

**Considerata** la necessità non differibile di una maggiore e costante attività di vigilanza ambientale sul territorio comunale da parte delle forze dell'ordine, della Polizia Municipale e dell'Ufficio della Protezione Civile di questa Amministrazione per il rischio di incendi, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa di settore;

**Vista** la direttiva n. 2008/98/CE recepita dal D. Lgs. n. 205 del 03.12.2010, il cui art. 13, modificando l'art. 185 del D. Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente), stabilisce che "paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi....., se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi metodi che non danneggiano l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati";

**Visto** il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773;

**Viste** le Leggi Regionali n. 16 del 06.04.1996 e n. 14 del 31.08.1998;

**Vista** la Legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

**Visto** il titolo III del D.L. vo n. 139 dell' 08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

**Visti** gli art. 449 e 650 del Codice Penale

### ORDINA

#### *Art. 1*

A tutti i proprietari e/o conduttori di aree agricole in stato di abbandono, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione

che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il **30 Giugno 2013**, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

Per effetto dell'emanazione del D. Lgs. n. 205/2010 che ha modificato l'art. 185 del T.U. sull'Ambiente, **E' VIETATA** la combustione dei rifiuti vegetali non pericolosi ottenuti dalla pulitura e mantenimento dei terreni, che dovranno essere, pertanto, smaltiti come rifiuti vegetali non pericolosi o mediante pratiche con benefici per i suoli, quali:

- Trinciatura e interrimento totale o parziale;
- Compostaggio;
- Raccolta e valorizzazione energetica (caldaie e centrali a biomasse, biogas);

#### **Art. 2**

Durante il periodo compreso tra il **15 Giugno 2013 ed il 30 Settembre 2013** è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali e lungo le sedi autostradali ricadenti sul territorio comunale di Augusta di:

- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;

#### **Art. 3**

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00;

#### **Art. 4**

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00;

#### **Art. 5**

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

#### **Art. 6**

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

## AVVISA

Che la combustione dei rifiuti vegetali non pericolosi, ottenuti dalla pulitura e mantenimento dei terreni, costituisce **illecito smaltimento di rifiuti**, perseguibile ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 152/2006, il quale punisce l'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, stabilendo che chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento o commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con una pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 20.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi.

## SANZIONI

- 1) Chiunque violi le superiori prescrizioni sarà punito con la sanzione amministrativa da **€ 25,00** ad **€ 500,00** così come previsto dal D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 all'art. 7 bis;
- 2) nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal **15 Giugno 2013 al 30 Settembre 2013**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.  
A carico degli inadempimenti, verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 449 e 650 del Codice Penale.

## RICORDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane e periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| • Comando Provinciale Vigili del Fuoco              | tel. 115                     |
| • Servizio Comunale di Protezione Civile di Augusta | 0931/980371 -370 - 371 - 372 |
| • Corpo Forestale                                   | tel. 1515                    |
| • Comando Polizia Municipale                        | tel. 0931512288              |
| • Arma Carabinieri                                  | tel. 112                     |
| • Questura  | tel. 113                     |

## DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'albo pretorio del Comune; affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale; inserita nel sito ufficiale del Comune: [www.comune.augusta.sr.it](http://www.comune.augusta.sr.it);

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Siracusa, alla Questura di Siracusa, al Comando Provinciale dei CC., al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Siracusa, all'Ispettorato Dipartimento delle Foreste, alla Provincia Regionale di Siracusa, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Siracusa, al Commissariato PS di Augusta, al Comando Compagnia Carabinieri di Augusta, al Comando di Polizia Municipale di Augusta, al Comando della Guardia di Finanza di Augusta, alla Capitaneria di Porto di Augusta.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro il 60° giorno dalla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE P.M.  
E PROTEZIONE CIVILE  
(Dott. Claudio Borzi)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

RUGLISI

Ufficio Protezione Civile tel. 0931 980372 - 370  
Fax 0931 511178

